

Le valutazioni di tipo ambientale

1. Valutazione d'Incidenza (VI o VINCA)

La **Valutazione d'Incidenza (VI o VINCA)** è una procedura prevista dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE che ha lo scopo di analizzare progetti o piani che potrebbero avere delle incidenze significative su **un sito della Rete Natura 2000**. Per “**progetti**” si intendono interventi localizzati e puntuali, mentre per “**piani**” si intendono strumenti di organizzazione territoriali globali e di ampio spettro, in genere elaborati dagli enti gestori o enti locali.

L'articolo 6, comma 3, della Direttiva Habitat 92/43/CEE definisce la VINCA come il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. È evidente che lo scopo è quello di raggiungere un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile delle risorse del territorio.

La VINCA è stata recepita dalla normativa italiana nell'art. 6 del DPR 120/2003. Secondo la normativa i proponenti di piani e progetti, che non siano finalizzati unicamente alla conservazione di specie e habitat di un sito della Rete Natura 2000, devono presentare uno “studio di incidenza” volto a individuare e valutare gli effetti che il piano o il progetto può avere sul sito interessato. L'ente gestore del sito ha tempo 60 giorni per esprimersi con giudizio positivo o negativo, con la possibilità di chiedere ulteriori integrazioni al proponente l'intervento. Ogni singola Regione, tramite Deliberazioni della Giunta regionale, disciplina le procedure da seguire per l'effettuazione della VINCA. Normative regionali, come nel caso della Regione Lombardia, prevedono una VINCA semplificata per interventi di tipo minimale o assenza della procedura, quando si tratta di interventi che non rappresentano un pericolo per gli habitat e le specie protette, come una ristrutturazione edilizia che non comporti aumenti di volumetria. Non sono soggetti a VINCA i piani di gestione dei siti e gli interventi promossi dall'ente gestore, indispensabili ai fini della corretta conservazione di habitat e specie.

Qualora l'intervento da eseguire ricada nei casi in cui è necessaria una VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale), allora la VINCA è valutata, nel caso della Regione Lombardia, dalla Direzione Generale Qualità dell'Ambiente della Regione. L'intervento non sarà permesso, anche in caso di VIA favorevole, se la VINCA è negativa. Nel caso invece di uno strumento di pianificazione che richieda una VAS (Valutazione Ambientale Strategica), la competenza della VINCA interessa la Regione se si tratta di un piano di livello sovracomunale, mentre spetta alla Provincia se il piano è di livello comunale, fermo restando che il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) sia stato valutato positivamente per la VINCA dalla Regione. La VINCA si applica anche a interventi esterni ai siti Rete Natura 2000, ma che potrebbero avere ugualmente un'incidenza significativa sulla biodiversità del sito: per esempio un intervento sul regime di un corso d'acqua a monte di un sito attraversato, oppure su un corridoio ecologico che collega un sito a un altro. L'habitat della **Figura 1** è particolarmente raro nella pianura padana e si caratterizza per una ricca biodiversità floristica, tra cui alcune rarissime orchidee; è mantenuto tale da un regolare sfalcio annuale con rimozione delle erbe tagliate che impedisce l'evoluzione in arbusteto e bosco igrofilo. Il mantenimento dell'habitat dipende anche dall'altezza del livello della falda che deve rimanere nei primi 10-20 cm, soprattutto nel periodo estivo, e da un basso contenuto di nutrienti. La significatività degli interventi su un sito della Rete Natura 2000 è quindi strettamente legata alle dimensioni dell'habitat da conservare e alla complessità della sua gestione.



Figura 1
Habitat indicato con il codice 6410 della Direttiva Habitat – Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*) – nella Riserva Naturale Regionale Valli del Mincio (Mantova), facente parte della Rete Natura 2000 come SIC e ZPS.

2. Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA)

La **Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA)** è una procedura obbligatoria e preventiva per la realizzazione di impianti, opere, interventi, pubblici e privati, che potrebbero determinare alterazioni qualitative o quantitative sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni tra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici. È un processo decisionale complesso che prevede più fasi:

- lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, cioè la verifica attivata allo scopo di valutare, dove previsto, se gli interventi progettati possono avere un impatto significativo sull’ambiente e devono quindi essere sottoposti alla fase di valutazione. Questa fase è chiamata anche *screening*;
- la definizione dei contenuti oggetto dello **Studio d’Impatto Ambientale (SIA)**. Questa fase è chiamata anche *scoping*. Con la Direttiva 2014/52/UE viene denominato **Rapporto di Valutazione d’Impatto Ambientale**;
- la presentazione e la pubblicazione del progetto;
- lo svolgimento delle consultazioni;
- la valutazione del progetto presentato dal proponente, dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;
- la decisione;
- l’informazione alla popolazione interessata delle decisioni prese;
- il monitoraggio degli effetti post-opera.

La VIA è quindi una procedura che assiste il processo decisionale in modo da evitare preventivamente conseguenze negative non soltanto sulle componenti naturali dell’ambiente, ma anche sulla salute dell’uomo, sui beni culturali, sul paesaggio e sulle interazioni tra le precedenti componenti. In questo modo è possibile evitare alti costi di tipo sociale ed economico, quindi eliminare o alleviare gli eventuali effetti negativi, diretti e indiretti, che possono causare determinati impianti o opere elencate in appositi allegati. Si può quindi affermare che alla base di questa procedura sta il principio fondamentale del “**prevenire è meglio che curare**”.

I cambiamenti nel contesto politico, giuridico e tecnico hanno portato a emanare una nuova Direttiva, la **2014/52/UE**, che nasce dalla necessità di modificare la precedente Direttiva **2011/92/UE** per rafforzare la qualità della procedura di VIA ai fini di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana, per allineare tale procedura ai principi della regolamentazione

intelligente (*smart regulation*), per rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione così come con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri nei settori di competenza nazionale (Tab. 1).

L'ultima Direttiva sulla VIA mira a garantire una maggiore efficienza delle risorse e il sostegno alla crescita sostenibile nell'Unione Europea, semplificando e armonizzando le procedure, facendo convergere l'attenzione dei processi di valutazione e decisionali su questioni ambientali che nel corso dell'ultimo decennio hanno assunto maggiore importanza in seno al processo politico come l'efficienza delle risorse e la sostenibilità, la tutela della biodiversità, i cambiamenti climatici e i rischi di incidenti e di calamità naturali.

La Direttiva 2014/52/UE ribadisce una grande importanza nel valutare il consumo e le forme di degrado del suolo, la perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi, le emissioni di gas a effetto serra e il loro impatto sul clima mondiale. Altresì cerca di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente marino, di prevenire maggiormente gravi incidenti per calamità naturali come inondazioni, innalzamento del livello del mare, terremoti. Tutela e promuove il patrimonio culturale, comprendente i siti storici urbani e il paesaggio (Fig. 2), sottolineando l'importanza di tener conto nella VIA dell'impatto visivo dei progetti, cioè del cambiamento di aspetto e di visuale del paesaggio edificato o naturale e delle zone urbane.

Promuove il potenziamento dell'accesso del pubblico alle informazioni e la trasparenza, invitando gli Stati membri a istituire un portale centrale o punti di accesso che consentano al pubblico di accedere alle informazioni in modo agevole ed efficace.

Tabella 1 • Confronto tra le due Direttive UE sulla VIA in merito ai fattori che possono subire effetti significativi, diretti e indiretti.

DIRETTIVA 2011/92/UE	DIRETTIVA 2014/52/UE
a) l'uomo, la fauna e la flora	a) popolazione e salute umana b) biodiversità con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e della Direttiva Uccelli 2009/147/CE
b) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio	c) territorio , suolo, acqua, aria e clima
c) i beni materiali e il patrimonio culturale	d) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio
d) l'interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c)	e) interazione tra i fattori di cui alle lettere da a) a d)



Figura 2
Il paesaggio dell'Alpe di Siusi all'interno delle Dolomiti, patrimonio culturale UNESCO.

In Italia con la legge n. 349 dell'8/07/1986 si istituì il Ministero dell'ambiente, che ha anche il compito di pronunciarsi sulla compatibilità ambientale delle opere sottoposte a VIA.

Le Regioni sono poi state delegate a emanare una legge regionale che disciplini le modalità per la VIA e le autorità competenti a seconda delle categorie di opere. Il D.Lgs. 152/2006 recepisce le norme europee relative a VIA, VAS e AIA-IP-PC, ma il successivo D.Lgs. 4/2008 sostituisce la parte seconda del precedente decreto relativamente alle procedure per la VIA, la VAS e l'AIA. Quest'ultimo decreto introduce il "**principio dell'azione ambientale**", cioè che la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita dal pubblico e dal privato mediante un'azione informata a principi di precauzione, azione preventiva, correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga".

Lo Studio d'Impatto Ambientale (SIA), a carico del proponente, deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione e alle sue dimensioni;
- una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;

PROGETTI SOTTOPOSTI OBBLIGATORIAMENTE A VIA DI COMPETENZA STATALE

L'allegato II del D.Lgs. 4/2008 riporta una serie di esempi di progetti che necessitano di VIA di competenza statale, che sono:

raffinerie di petrolio greggio – impianti di gasificazione e di liquefazione – rigassificatori di gas naturale liquefatto – centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW (**Fig. 3**) – centrali per la produzione di energia idroelettrica – dighe e invasi – impianti per l'estrazione dell'amianto – centrali e reattori nucleari – impianti destinati al trattamento di combustibili nucleari o di residui radioattivi – elettrodotti di determinate dimensioni – acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio

– impianti chimici per la produzione su scala industriale – impianti di prospezione e coltivazione di idrocarburi in mare – stoccaggio di prodotti chimici – tronchi ferroviari, aeroporti, autostrade e strade a più di quattro corsie – porti marittimi, vie navigabili, terminali marittimi – interventi per le difese a mare – interporti – opere relative a trasferimenti d'acqua tra regioni diverse – opere di stoccaggio di gas combustibili e di CO₂ in serbatoi sotterranei naturali e in giacimenti esauriti.



Figura 3

Una centrale termoelettrica con potenza termica superiore a 300 MW necessita di VIA.

- i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione sia in fase di esercizio;
- una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, cioè il divieto di eseguire il progetto, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
- una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.

Progetti che sono invece di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano appartengono in parte alle categorie indicate nel box di approfondimento, ma con dimensioni inferiori, altri invece sono, in generale, di questa tipologia:

– recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari – utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1000 litri al secondo – impianti eolici – impianti chimici integrati – concerie – cartiere – impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi – discariche di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non pericolosi – impianti di depurazione delle acque – cave e torbiere – attività di coltivazione sulla terraferma di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche – impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali – opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi.

Entrando nello specifico per quanto riguarda il **settore zootecnico** troviamo impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

- 85.000 posti per polli da ingrasso;
- 60.000 posti per galline;
- 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg);
- 900 posti per scrofe.

Nell'allegato IV sono elencati i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, qualora non ricadano neppure parzialmente in aree naturali protette (in caso contrario anche questi progetti devono essere soggetti a VIA).

Per quanto interessa il **settore agricolo** abbiamo il seguente elenco:

- a) cambiamento d'uso di aree non coltivate, seminaturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;
- b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari (**Fig. 4**); deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;

Figura 4

Forestazione per superficie superiore a 20 ettari in aree protette, soggetta a VIA regionale.



- c) impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 q di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 posti per ovicaprini, 50 posti per bovini;
- d) progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari;
- e) piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ettari;
- f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.

Questo è invece l'elenco relativo al settore dell'**industria alimentare**:

- a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 t al giorno;
- b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 t al giorno su base trimestrale;
- c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 t al giorno su base annua;
- d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;
- e) impianti per la produzione di dolci e sciroppi che superino 50.000 m³ di volume;
- f) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 t al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 t al giorno;
- g) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;
- h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;
- i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.

3. Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

La **Valutazione Ambientale Strategica (VAS)** è una procedura molto simile alla VIA, ma è indirizzata alla valutazione dei possibili effetti negativi sull'ambiente naturale e sul patrimonio culturale di **piani e programmi** che interessano il territorio. Introdotta con la Direttiva 2001/42/CE o Direttiva "VAS", è stata recepita in Italia con la parte seconda del D.Lgs. 152/2006 successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. 4/2008. Piani e programmi devono essere preceduti da una VAS sia per proteggere l'ambiente naturale sia per garantire che le azioni proposte vadano nella direzione dello sviluppo sostenibile.

Piani e programmi oggetti di VAS sono quelli relativi a:

- valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;
- agricoltura, pesca, forestazione;
- energia, industria, trasporti;
- gestione dei rifiuti;

- gestione delle acque;
- telecomunicazioni, turismo;
- destinazione d'uso dei suoli;
- pianificazione territoriale.

Come per la VIA, la VAS è una procedura complessa che prevede diverse fasi:

- lo svolgimento della verifica di assoggettabilità o *screening*;
- la definizione dell'ambito delle indagini necessarie per la VAS o *scoping*;
- l'elaborazione del rapporto ambientale che documenti sullo stato dell'ambiente e sui probabili impatti significativi e la relazione di una sintesi non tecnica dello stesso;
- lo svolgimento di consultazioni;
- la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
- la decisione;
- l'informazione sulla decisione alla popolazione;
- il monitoraggio degli effetti del piano/programma.

Nel rapporto ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano/programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano/programma stesso.

4. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

L'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** è un'autorizzazione dell'autorità competente necessaria per impianti produttivi riportati nell'allegato I della Direttiva 2010/75/UE, che devono dimostrare di applicare le **migliori tecniche disponibili** o **BAT** (*Best Available Techniques*) per contenere le emissioni di sostanze inquinanti entro determinati limiti, per garantire la protezione del suolo e delle acque sotterranee, per prevenire il più possibile la produzione di rifiuti.

La Direttiva 2010/75/UE integra le direttive precedenti in materia di prevenzione, riduzione e, per quanto possibile, eliminazione dell'inquinamento ambientale, nel rispetto del principio "chi inquina paga" e del principio della prevenzione dell'inquinamento. Definisce un quadro generale che disciplina le principali attività industriali, intervenendo soprattutto alla fonte, garantendo una gestione accorta delle risorse naturali e tenendo presente, se del caso, la situazione socioeconomica e le specifiche caratteristiche locali del sito in cui si svolge l'attività industriale.

La direttiva ribadisce l'approccio integrato per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo (**Fig. 5**), finalizzato a prevenire il trasferimento dell'inquinamento tra i vari settori ambientali confinanti e interagenti tra di loro.



Figura 5
Torcia di raffineria.

Le BAT rappresentano le tecniche con relative modalità di esercizio più avanzate e sviluppate, per evitare oppure, quando ciò si rivela impraticabile, per ridurre le emissioni e l'impatto sull'ambiente. I valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti dovrebbero basarsi sulle BAT, senza imporre l'uso di una tecnica o di una tecnologia specifica. Lo sviluppo e lo scambio di informazioni, a livello comunitario, sulle migliori tecniche disponibili dovrebbero contribuire a correggere i divari nell'Unione Europea in fatto di consapevolezza tecnologica, nonché a propagare su scala mondiale i valori limiti stabiliti e le tecniche applicate nell'UE. A tal fine sono elaborati documenti di riferimento sulle migliori tecniche condivise (**Bat Reference documents, BRefs**) da aggiornare e divulgare tra gli Stati membri.

Sulla base dell'AIA è obbligo del gestore dell'impianto condurre l'installazione in modo conforme ai seguenti principi:

- adottare tutte le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento;
- applicare le BAT;
- non causare fenomeni di inquinamento significativi;
- prevenire la produzione di rifiuti a norma della Direttiva 2008/98/CE;
- nel caso si producano rifiuti, in ordine di priorità e conformemente alla Direttiva 2008/98/CE riutilizzarli, riciclarli, recuperarli e, dove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, smaltirli evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;
- utilizzare l'energia in modo efficiente;
- adottare le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitare le conseguenze;
- provvedere affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso sia ripristinato a uno stato soddisfacente.

5. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

L'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** è un'autorizzazione simile all'AIA, ma che interessa le piccole e medie imprese e impianti minori rispetto a quelli soggetti all'AIA. È regolata dal DPR 59/2013 e l'autorità competente è in genere la Provincia. L'AUA ha una durata di 15 anni dalla data del rilascio a meno che non siano previste modifiche significative all'impianto.

Per quanto attiene al settore agricolo, ricadono nell'ambito dell'AUA i gestori di impianti che prevedono l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e dei fanghi derivati dal processo di depurazione.

L'AUA non si applica ai progetti sottoposti a VIA quando il provvedimento di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri di assenso in materia ambientale.

6. Valutazioni Integrate di Impatto Ambientale e Sanitario (VIAS)

Le **VIAS** sono valutazioni coordinate con le altre procedure di valutazione ambientale (VIA, VAS, AIA) e che integrano processi, metodi e strumenti per stimare gli effetti sia di opere e progetti sia di piani e programmi sulla salute dell'uomo e su come tali effetti si distribuiscono all'interno della popolazione.

La normativa sulla VIAS è ancora poco applicata se non per impianti di interesse strategico nazionale.

PROGRAMMA DI AZIONE AMBIENTALE (EAP) DELL'UE

VIA, VAS, AIA e le altre normative nella politica ambientale dell'Unione Europea assumono un'importanza fondamentale per raggiungere gli ambiziosi obiettivi contenuti nella proposta dell'8° **Programma di azione ambientale (EAP)**, che a sua volta rappresenta lo sforzo dell'Unione Europea per raggiungere gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile riportati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. La proposta dell'8° EAP riporta sei obiettivi prioritari:

1. ridurre in modo irreversibile e graduale le emissioni di gas serra entro il 2030 e conseguire la neutralità climatica nel 2050;
2. migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici;
3. progredire verso un modello di crescita rigenerativo che restituisca al pianeta più di quanto sottrae, dissociando la crescita economica dall'utilizzo delle risorse e dal degrado ambientale, e accelerare la transizione a un'economia circolare;
4. perseguire un ambizioso obiettivo di inquinamento zero, per un ambiente libero da sostanze tossiche, compresi aria, acqua, suolo, e proteggere la salute e il benessere dei cittadini da rischi e impatti collegati all'ambiente;
5. proteggere, preservare e ripristinare la biodiversità, e migliorare il capitale naturale, in particolar modo aria, acqua, suolo ma anche foreste, acque dolci, zone umide ed ecosistemi marini;
6. promuovere la sostenibilità ambientale e ridurre le pressioni ambientali e climatiche correlate alla produzione e al consumo, in particolare nelle aree dell'energia, dello sviluppo industriale, delle costruzioni e delle infrastrutture, della mobilità e del sistema alimentare.

[> Glossary](#)



Programma di azione ambientale:
Environment Action Programme (EAP)